**CONTRATTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI**

**(CIG Z272EDFA23)**

**PER SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA**

Tra

**AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI AGRATE BRIANZA (ASSAB)**, con sede in Agrate Brianza (MB) Via Lecco n. 11, C.F. e P.I. 02546390960, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di seguito denominata anche *"****Committente****" o “****ASSAB****”*

e

**dott.ssa Turolla Cristina**, nata a Merate il 13/02/1974, residente a Trezzo sull’Adda (Mi), via Silvio Pellico, 19, C.F. TRLCST74B53F133M P.I. 06986390968, iscritta all’Ordine professioni infermieristiche di Milano Lodi Monza e Brianza iscritta dal 01/07/1996 al n°16665, di seguito denominata anche *"****Fornitore****";*

**PREMESSO CHE**

* ASSAB gestisce il Polo sanitario Carlo Porta di Agrate Brianza;
* i medici di base che operano c/o il Polo sanitario hanno attrezzato un’area esterna al Polo sanitario in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per un servizio di tampone antigene, tampone sierologico e tampone combo Covid 19;
* per espletare tale servizio i medici di base hanno individuato una infermiera che dia loro assistenza;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

**CONVENGONO E STIPULANO**

quanto segue:

**ART. 1. Premesse ed allegati**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 2. Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto il supporto ai medici di base del Polo sanitario di Agrate Brianza che effettuano tampone antigene, tampone sierologico e tampone combo Covid 19 a favore degli utenti del polo medesimo. Le prestazioni sono state concordare con affidamento diretto con il numero CIG Z272EDFA23.

Il professionista opererà libero da ogni vincolo gerarchico con il Committente, secondo le indicazioni fornite dai medici di base del Polo sanitario.

**Art. 3. Compensi**

Le parti convengono che il Fornitore riceverà un compenso calcolatosulla base delle ore effettivamente impiegate dal professionista. La paga oraria sarà pari a € 25,00 (euro venticinque/00) oltre iva se e nella misura in cui è dovuta.

Il professionista rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente indicato nel presente contratto.

**ART. 4. Durata**

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere eseguite tra il 23 ottobre 2020 e il 31 marzo 2021. Una eventuale proroga dovrà risultare da atto sottoscritto tra le Parti e avrà efficacia novativa del presente contratto.

**ART. 5. Condizioni di pagamento**

La fatturazione del servizio espletato dovrà essere effettuata dal Fornitore rispettando le norme di legge in vigore e con specifica degli importi dovuti per ogni singolo servizio svolto.

Le fatture, emesse in regime di split payment, contenenti gli importi dovuti distinti per servizio, dovranno essere intestate ad Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza – Via Lecco n. 11 – 20864 Agrate Brianza (MB) – P.IVA e C.F. 02546390960 e dovranno riportare il CIG ZBD2BD6DF2 e dovranno essere trasmesse con codice destinatario SDI M5ITOJA.

I compensi saranno fatturati mensilmente. Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà eseguito entro il termine di 30 gg fine mese dalla data fattura, a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN IT38P0306933920100000007819.

**ART. 6. Condizioni**

Il prestatore si impegna ad eseguire e a portare a termine i lavori con diligenza, professionalità e a regola d‘arte.

**ART. 7. Obblighi connessi al personale**

Il Fornitore svolgerà l'incarico di cui al presente contratto in piena autonomia, in modo tale che nessuno dei professionisti della cui collaborazione lo stesso si avvale possa essere assoggettato al potere direttivo, organizzativo o disciplinare del Committente.

Il Fornitore si impegna ad adempiere correttamente tutti gli obblighi di carattere normativo, retributivo, fiscale e contributivo nei confronti dei propri collaboratori per la fornitura del servizio di cui al presente contratto, nonché a vigilare nei confronti degli eventuali collaboratori affinché siano rispettati, nei confronti dei loro dipendenti e collaboratori, i predetti obblighi.

**ART. 8. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro**

II Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile al contratto ed, in particolare, di conoscere la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e succ. mod. e int.), che si impegna ad osservare, durante l'esecuzione del servizio, unitamente a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto.

II Fornitore sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da sua negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione del servizio o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

II Committente e il Fornitore, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti il servizio.

**ART. 9. Responsabilità verso lavoratori e verso terzi**

II Fornitore lascia indenne, sin da ora, il Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire i propri collaboratori, e cosi per i danni che, per causa o colpa di detti collaboratori, comunque possano derivare a persone o cose appartenenti a terzi o al Committente, conseguenti l'esercizio e l'espletamento del servizio di cui al presente contratto.

**ART. 10. Subappalto**

II Fornitore non potrà cedere il presente contratto e/o subappaltare a terzi lo svolgimento dei servizi richiesti senza previo consenso scritto del Committente.

**ART. 11. Modalità di esecuzione**

II Fornitore, ai fini della corretta esecuzione del servizio, si impegna a garantire che i collaboratori professionisti abilitati di cui si avvarrà svolgeranno le rispettive prestazioni in conformità a quanto previsto dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

**ART. 12. Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, valgono le disposizioni dettate dal codice civile in tema di appalto e contratto d‘opera.

**ART. 13. Spese**

Nel caso le Parti si accordino per registrare il presente contratto, tutte le spese saranno suddivise al 50% a carico di ciascuna Parte.

**ART. 14. Codice di comportamento**

I collaboratori incaricati a qualsiasi titolo dal Fornitore per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto sono soggetti, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di ASSAB così come pubblicato sul sito [www.assab.it](http://www.assab.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente". La violazione degli obblighi previsti dal suddetto Codice comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

**ART. 15. Disposizioni Generali**

L'eventuale tolleranza di una delle parti verso comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione di una qualunque disposizione del presente contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizione violata, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni del contratto stesso.

**ART. 16. Polizza professionale**

Il Fornitore ha sottoscritto polizza professionale n. DSRZ0187812-LB con la società Lloyd’s Insurance Company, con scadenza 30/04/2021, con massimale di € 2.000.000 (duemilioni/00). Il Fornitore si impegna, altresì, a scadenza della polizza vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto, a presentare copia della nuova polizza di responsabilità professionale valida fino alla scadenza del contratto.

**Art. 17. – Informazioni riservate e Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, comunemente detto GDPR**

Il Fornitore si impegna a garantire la segretezza delle informazioni inerenti all’attività del Committente di cui venisse a conoscenza in occasione dell’effettuazione dei servizi e ad informare i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, circa il carattere riservato delle suddette informazioni. A tal fine si impegna a trattare le suddette informazioni riservate, con la stessa diligenza con cui tratta le proprie informazioni di uguale natura e allo stesso tempo a vigilare, affinché dette informazioni non vengano divulgate e/o utilizzate per fini ed usi diversi da quelli previsti nel Contratto.

Ai sensi del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, comunemente detto GDPR, il Committente dichiara di essere stato informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti all’aggiudicatario, della natura facoltativa del conferimento dei dati; del fatto che in caso di rifiuto di rispondere le Parti non sono in grado di dare esecuzione al Contratto.

**ART. 18. – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Salvo diverse disposizioni di legge emanate successivamente alla stipula del presente contratto, ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 il Fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, atti a ricevere i corrispettivi dovuti dalla Società.

Il Fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art.6 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

I documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, dovranno riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

**Art. 19. – Trattamento dati personali**

Il titolare del trattamento dei dati è ASSAB.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti di ASSAB i diritti così come previsti dal Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, comunemente detto GDPR.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.

**ART. 20. Risoluzione**

Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec con messa in mora di 10 (dieci) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

* ritardo nell’espletamento delle prestazioni professionali, oggetto di incarico, sulla base delle tempistiche definite;
* grave negligenza, imperizia o dolo nell’espletamento dell’incarico.

In caso di risoluzione del contratto, verranno esclusivamente corrisposti gli onorari per le ore di incarico espletate e concluse positivamente.

La committente si riserva comunque la possibilità di fare azione di rivalsa nei confronti del professionista per il risarcimento di eventuali danni subiti.

**ART. 21. - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia.

**ART. 22. - Foro competente**

Per ogni controversia nascente dall’interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Agrate Brianza, li 22 ottobre 2020

Azienda speciale servizi di Agrate Brianza Cristiana Turolla

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_